

I SAGGI SU TEMI GIURIDICI

di Pietro Giuseppe Grasso

1. Nella serie delle annate de « il Politico », a scorrere gli indici, si avverte che gli scritti dedicati ad argomenti di carattere giuridico costituiscono parte davvero notevole per quantità e per qualità.

Varie sono poi le forme di espressione rappresentate, saggi, articoli, note, recensioni, schede bibliografiche. Molteplici risultano le discipline trattate, fra le quali: diritto internazionale, diritto comunitario, diritto amministrativo, diritto penale, diritto ecclesiastico e anche diritto civile, diritto privato. Per numero e continuità, prevalgono i contributi concernenti temi di filosofia del diritto, comprendenti anche il settore designato come « teoria generale del diritto », e di diritto costituzionale, inteso non solo come diritto positivo italiano, ma anche come diritto comparato e diritto straniero. Per vero, si riscontrano importanti scritti di diritto pubblico di diversi Paesi: svizzeri, nordamericani, inglesi, francesi e altri ancora. Nell'elenco dei collaboratori si riconoscono studiosi di grande fama pure mondiale, ma anche autori meno noti, pur sempre seri, e giovani alle prime prove. Fra quei collaboratori, come particolarmente distinti per continuità e numero di pubblicazioni, sono da ricordare: Bruno Leoni per la filosofia del diritto; Paolo Biscaretti di Ruffia per il diritto costituzionale. La collaborazione del primo di detti autori risulta estesa dal principio della pubblicazione della Rivista (1950) fino alla morte prematura (1967). Pure dal primo numero del 1950 ebbe inizio la collaborazione dell'altro di detti autori, proseguita per quaranta anni, fino al 1990. Per Bruno Leoni occorre aggiungere un'altra breve osservazione. Pare che, a delinearne la personalità scientifica, debba essere tenuta in considerazione non solo l'opera di scrittore, ma anche la sapiente cura dedicata al « Politico », fra l'altro, con la ricerca e la scelta dei collaboratori. Ideare una raccolta periodica di studi e poi mantenerne l'elevatezza del pregio, importa doti d'ingegno e cultura che non sempre incontrano adeguato apprezzamento.

Problematico riesce discernere tematiche e indirizzi comuni fra gli scritti di contenuto giuridico pubblicati ne « il Politico », nonché tracciare una qualche classificazione teorica comprensiva. Sono da riconoscere invero collaborazioni disperate, talora anche occasionali, sporadiche, informate a preferenze e criteri individuali di autori spesso lontani fra di loro, diversi per ispirazione e formazione. Qualche carattere distinto per dette collaborazioni, per altro, pare da desumere dal confronto rispetto agli orientamenti più seguiti fra i nostri

cultori di studi giuridici, filosofia del diritto e diritto costituzionale, contemporanei alle pubblicazioni del « Politico ». Traendo spunto da un accenno del collega Mario Galizia, fra gli scritti giuridici apparsi nella Rivista, si possono discernere motivi e criteri differenti e talora anche divergenti rispetto agli indirizzi prevalenti nella nostra cultura contemporanea in materia. In proposito va notato che sono da considerare particolarmente gli studi pubblicati nel primo periodo della Rivista, segnato dalla vigorosa impronta di Bruno Leoni. Allora la contrapposizione nel mondo diviso tra due grandi blocchi importava anche conflitto d'ideologie e pure antitesi tra modelli di ordinamento giuridico. In Italia era inoltre venuta a determinarsi la necessità di costruire un nuovo assetto costituzionale, oltreché di una nuova vita civile, in accordo col ritorno nel novero dei Paesi liberaldemocratici. Contemporaneo era venuto a destarsi nuovo fervore di studi con la partecipazione anche di giuristi già noti negli anni anteriori. Nella presente esposizione, di quanto sopra accennato è consentito far seguire solo qualche indicazione sommaria, al fine di chiarire l'interesse che alcune significative pagine del passato dimostrano anche per le ricerche di oggi.

2. Per quanto concerne le trattazioni più specifiche in materia di filosofia del diritto, pare che un qualche chiarimento, sia pure solo preliminare e parziale, possa venire dal rammentare quello che fu l'itinerario di pensiero proprio di Bruno Leoni, promotore oltreché della Rivista particolarmente della sezione filosofica. Dall'evoluzione maturata in forza delle proprie riflessioni giovanili e dall'acquisita conoscenza delle scuole anglosassoni il professore pavese era pervenuto a concepire un profondo distacco e un'opposizione radicale rispetto alle teorie di Hans Kelsen, tanto in voga nelle nostre Università durante gli anni successivi al secondo dopoguerra. Quella polemica aveva avuto svolgimento tanto esteso, fino comprendere nella critica le teorie del positivismo giuridico, fondate sul primato della legge scritta, alle quali era rimasta a lungo informata la scienza giuridica dei Paesi dell'Europa continentale. È da notare che Leoni non rifiutava il confronto e la disputa coi sostenitori delle tesi avversate, come dimostrato dal fatto che fu proprio lui a promuovere un grande dibattito in argomento, con l'organizzazione della « Tavola rotonda sul positivismo giuridico », svoltasi a Pavia nel maggio del 1966, con la presenza di diversi studiosi favorevoli alle tesi del positivismo giuridico.

Bruno Leoni era solito dichiarare la propria preferenza per i sistemi di formazione giudiziaria delle regole giuridiche, con attenzione particolare per le esperienze dei Paesi anglosassoni di *Common Law*. Egli si manteneva quindi in un ordine di pensiero distaccato e lontano dal movimento per la rinascita del diritto naturale diffuso negli anni del secondo dopoguerra, con le conseguenti dispute fra giusnaturalisti e positivisti nella Germania Occidentale e in Italia. Tanto non aveva impedito al sapiente Direttore di offrire ospitalità nella Rivista a scritti di autorevoli fautori delle concezioni giusnaturalistiche, come Giorgio Del Vecchio. Sia consentito ricordare poi che in occasione del convegno della « Società italiana di filosofia del diritto », svoltosi a Pavia nel

1959, Del Vecchio si congratulò vivamente con Leoni per la critica rivolta al Kelsen. Ma quell'incontro ideale fu limitato al solo momento della critica e della negazione, senza procedere oltre. Leoni era ispirato da una concezione del diritto come complesso di regole fatte dagli uomini, senza appello a un trascendente. Va però aggiunto che anche nelle concezioni del diritto naturale propugnate nel secondo dopoguerra il richiamo al trascendente appariva tutt'altro che sicuro. In effetti, a un'attenta osservazione, in tali trattazioni successive alla fine della seconda guerra mondiale, non appare tenuta presente, in termini chiari, la storica differenza tra le concezioni del diritto naturale classico-cristiano e del giusnaturalismo razionalistico illuministico.

3. I nostri cultori di diritto costituzionale e pubblico, nei decenni seguiti al 1945, avevano continuato secondo criteri accolti in precedenza, tanto da restringere la propria attività scientifica alla lettura esclusiva e puntuale dei testi della Costituzione, delle leggi, delle sentenze, in ogni caso atti di autorità, al più con qualche riferimento alle forme organizzative delle istituzioni di governo. Era quindi riaffermata la preminenza del cosiddetto « metodo giuridico » « puro », proclamato come il solo idoneo ad elevare lo studio del diritto a dignità scientifica. Per tale metodo, la « purezza » era fatta consistere nel premettere qualsiasi cognizione di ordine storico, politico e financo filosofico-giuridico. Non è dato, nella presente esposizione, nemmeno accennare ai nessi fra una tale riaffermazione di carattere metodologico e le condizioni storico-spirituali contemporanee ai conflitti politici interni connessi all'insorgere della « guerra fredda » nel mondo. Allora, per gli effetti conseguiti in Italia, era rimasta anche sospesa per alcuni anni l'attuazione piena della Costituzione del 1947, la quale aveva tratto origine in forza di un compromesso fra i partiti di centro e le sinistre.

In correlazione al ritardo e alle difficoltà nell'attuazione dei testi costituzionali, i nostri studiosi di diritto pubblico si erano indotti a concentrare sempre di più la propria attenzione sull'esegesi delle disposizioni costituzionali e, successivamente alle attuazioni, sulla disamina delle sentenze della Corte costituzionale. Estrema divenne quindi la trattazione delle materie di diritto costituzionale come un settore disciplinare separato da altri rami dello scibile. Oltre l'esclusione delle materie extragiuridiche, via via, si era determinata la separazione dal diritto costituzionale comparato, dalla storia giuridica, dalla filosofia del diritto. Anche entro lo stesso contesto degli studi di diritto costituzionale italiano, dalla rigida esclusiva aderenza ai testi formali vigenti pareva poi derivare la propensione a trascurare le premesse e le nozioni di carattere generale, fin a nuocere alla stessa comprensione dei testi scritti, soprattutto per quei testi stabiliti come risultato di una grande tradizione storica. Tanto aveva lamentato Vittorio Emanuele Orlando, fondatore della scuola italiana di diritto pubblico, in una relazione stesa come presidente di commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione alla libera docenza in istituzioni di diritto pubblico.

4. Per i suoi stessi criteri, « Il Politico » appariva tale da offrire motivi di riflessione in direzioni diverse e, per così dire « alternative », rispetto ai suoi accennati indirizzi dominanti nelle nostre scuole. Alquanto inconsueta, per molti anni, poteva venire riguardata l'inclusione frequente di studi giuridici, anche di grande pregio, in una medesima rivista universitaria assieme con trattazioni di contenuto politologico, sociologico, economico, storico, filosofico, oltreché con importanti saggi di diritto costituzionale straniero e comparato. In forza di questi ultimi era proposto di procedere al confronto continuo con esperienze di altri popoli: anche per lo studio del diritto pubblico nazionale era affermata l'esigenza di rivolgere lo sguardo verso orizzonti più grandiosi, « aperti » a visioni universali. Appariva quindi come un contrappeso alle tendenze intese a concentrare lo studio sulla lettura del documento fondamentale, con impostazione in senso forzatamente « restrittivo ». Alle stesse aperture contribuivano anche numerosi scritti di eminenti autori stranieri, assertori convinti della necessità d'integrare la lettura dei testi legali con la conoscenza della realtà storico-politica e dei presupposti ideali.

In armonia con quei criteri aveva saputo bene procedere Paolo Biscaretti di Ruffia, nella sua assidua collaborazione alla Rivista. Ancorché seguace di metodo giuridico « puro », egli aveva sempre sostenuto che lo studio del diritto costituzionale italiano non dovesse mai andare disgiunto da riferimenti e confronti con le osservazioni desunte dalla comparazione con altri sistemi costituzionali omogenei e con la storia del diritto, in quanto espressioni di movimenti estesi a più popoli. Lo stesso professore soleva poi ripetere che, ai fini di una conoscenza realistica e corretta, i risultati delle esegesi normative di diritto costituzionale attinenti a un solo ordinamento, come anche per quello italiano, dovevano venire raffrontati con gli insegnamenti delle cosiddette discipline « non giuridiche », storiche, sociologiche, politologiche, filosofiche, connesse alla realtà dello Stato e dei suoi ordini. Si può aggiungere che alcuni fra i maggiori dei nostri costituzionalisti avevano scelto « Il Politico » come sede appropriata per pubblicare propri saggi concernenti temi e questioni generali preliminari. Come esempi fra i tanti sono da menzionare scritti circa: i rapporti fra partiti e Stato, le forme di Stato (Biscaretti); miti e realtà costituzionali — sovranità popolare (Emilio Crosa); le insufficienze delle assemblee costituenti (Arnaldo De Valles); lo « Stato sociale » (Massimo Severo Giannini); la problematica della libertà d'informazione (Vezio Crisafulli); la crisi costituzionale della « prima repubblica » (Giuseppe Ferrari).

In particolare paiono da ricordare due saggi concernenti questioni tutt'ora vive, scritte da studiosi autorevoli: da André Mathiet, l'uno, pubblicato nel 1950; da Boris Mirkine Guetzevich, l'altro, pubblicato nel 1951. Ai « metodi di studio del diritto costituzionale comparato » è intitolato il saggio di Mirkine Guetzevich, da molti stimato come principe fra i cultori della comparazione giuridica nel diritto pubblico. Si tratta di una compiuta ed esemplare dimostrazione della necessità di considerare gli studi storico-politici al fine di pervenire a una comprensione adeguata anche dei profili più strettamente giuridici delle istituzioni e dei diritti fondamentali. Altro è il tema prescelto dal Ma-

thiot, come risulta dal titolo « agonia di alcuni vecchi princî », con affermazioni e ragionamenti informati all'osservazione soprattutto delle esperienze francesi. Appaiono, in ogni modo, importanti le questioni ivi proposte: quale possa riuscire, nella nostra epoca, la rispondenza alle necessità contemporanee di principi costituzionali concepiti in condizioni storico-spirituali tanto remote e che oggi più non sussistono. D'altro canto, se per i vecchi paradigmi si dimostra problematico l'adattamento, oggi come cinquant'anni addietro, ancora non si riesce a intravedere quali forme istituzionali potranno essere escogitate per il futuro.

Al presente, quelle considerazioni teoriche paiono trovare riscontro nell'osservazione delle vicende più recenti. Ostacoli e ritardi hanno sinora incontrato le istanze di riforma delle nostre istituzioni al fine di adeguare i paradigmi del costituzionalismo liberale-democratici alle mutazioni ancora non bene percepite della realtà. Per altro verso, non meno incerto e faticoso si è rivelato ogni tentativo di costruire un più vasto assetto per l'Unione Europea sempre in corrispondenza agli stessi paradigmi.